COMUNE DI MONTEPRANDONE



(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 59

ORDINANZA

n. 20 del 15-10-2020

Oggetto: Art. 5 D.P.R. 74/2013. Deroga accensione impianti di riscaldamento

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre,

IL SINDACO

VISTA la Legge n. 10 del 09/01/1991 recante norma in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

VISTO l'art. 4 "Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale" del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, con il quale viene disciplinato l'esercizio degli impianti termici nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio nazionale:

VISTO nello specifico il comma 2 dell'art. 4, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che stabilisce dal 01 novembre al 15 aprile il periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento per la zona climatica "D" in cui ricade il Comune di Monteprandone;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/201310, che testualmente recita: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.";

ACCERTATO che:

- il periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento per la zona climatica "D" in cui ricade il Comune di Monteprandone è fissato dal 1° Novembre al 15 Aprile;
- nel corrente periodo si è registrata una sensibile diminuzione della temperatura atmosferica, a causa di avverse condizioni meteorologiche;

RITENUTO di conseguenza opportuno e necessario, in relazione ai pericoli che le precarie condizioni climatiche possono comportare alla salute delle persone anziane, dei bambini, dei soggetti fisicamente più deboli ed in generale a tutta la popolazione, anche con riferimento all'emergenza Covid 19 in atto, anticipare il periodo annuale di esercizio di accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale;

RITENUTI sussistenti gli elementi per derogare ai limiti di esercizio degli impianti termici e dando atto di volersi avvalere della facoltà ex art. 5, comma 1, D.P.R. n. 70/2013;

VISTO l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 267/00;

ORDINA

- è autorizzata, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013, a far data da **GIOVEDI' 15 ottobre 2020**, l'accensione degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio comunale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 del citato D.P.R. 74/2013;
- la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare. non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
 - a) 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/1993 (opifici industriali ed artigianali);
 - b) 20 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8 (edifici residenziali, adibiti ad attività sportive e/o ricreative, commerciali, uffici, luoghi di culto e scuole).
- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 16-10-2020 al 31-10-2020.

Li 16-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli